



Ufficio: DOR/DC

Roma, 29.09.2021

Protocollo: 202100009454/AG

Oggetto: Ministero della Salute – *proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19*

Circolare n. 13221

4.1

Sito sì

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della Salute:  
proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti  
COVID-19***

Si informa che il Ministero della Salute, con riferimento alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19, ha adottato, in successione temporale, la [circolare n. 35309 del 04/08/2021](#), recante “*Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*”, la [circolare n. 35444 del 05/08/2021](#), recante “*Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR*” e, da ultimo, la [circolare n. 43366 del 25/9/2021](#) recante “*proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19*”.

La circolare n. 35309 precisa che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

A rilasciare le certificazioni provvedono i medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, pure digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Nel documento, tra l'altro, si precisa che la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Allo stesso modo, l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Con riferimento alle contrindicazioni delle vaccinazioni, il Dicastero ha fornito ulteriori indicazioni anche sui casi osservati in seguito alla vaccinazione di Vaxzevria di *Sindrome di Guillain-Barré* e sui casi di miocardite/pericardite osservati dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna).

La circolare n. 35444 si rivolge, invece, ai cittadini che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR. In particolare, coloro che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione dello stesso, nelle more della definizione, con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da EMA, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19.

Competente al rilascio della certificazione è il medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione.

Entrambe le suddette circolari fissavano la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 fino al **30 settembre 2021**.

Da ultimo, il Ministero della Salute, nel far seguito alle precedenti circolari, ha adottato la circolare n. 43366 del 25.9.2021 al fine di prorogare la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sino al **30 novembre 2021**.

In tale documento, infine, il Dicastero precisa che *“non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)”*.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle circolari in oggetto.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)